



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 106/12
di iniziativa del Consigliere E. ALECCI recante:
"Disciplina dell'oleoturismo in Calabria"
relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	4/10/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	4/10/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/10/2022

Normativa nazionale

- L. 27 dicembre 2019, n. 160 - art. 1 commi 513 e 514 pag. 3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 commi 502-505 pag. 4
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020
- Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 gennaio 2022 pag. 6
Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica
- Codice Civile - art. 2135 pag. 10
Imprenditore agricolo
- L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 19 pag. 12
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Normativa comunitaria

- REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 novembre 2012 pag. 17
Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Normativa comparata

- L.R. Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 - artt. 160-bis e 161 pag. 46
Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
- L.R. Sicilia del 2 agosto 2002 n. 5 - art.14-bis pag. 48
Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo
- L.R. Toscana 23 giugno 2003, n. 30 pag. 50
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana

L. 27 dicembre 2019, n. 160 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.

[\(2\)](#) Con [L. 8 ottobre 2020, n. 128](#) sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020.

[...]

Art. 1 - Comma 513

513. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), sono estese alle attività di oleoturismo.

Art. 1 - Comma 514

514. Con il termine «oleoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

[...]

L. 27 dicembre 2017, n. 205 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.

[\(2\)](#) Con [L. 28 settembre 2018, n. 111](#) sono state emanate disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018.

Art. 1 - Comma 502

502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine. [\(195\)](#)

[\(195\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 1 - Comma 503

503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'[articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413](#). Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'[articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991](#) si applica solo per i produttori agricoli di cui agli [articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006](#). [\(196\)](#)

[\(196\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Art. 1 - Comma 504

504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica. [\(197\)](#) [\(198\)](#)

[\(197\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

[\(198\)](#) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le linee guida definite, per l'attività enoturistica, con [D.M. 12 marzo 2019](#) e, per l'attività oleoturistica, con [D.M. 26 gennaio 2022](#).

Art. 1 - Comma 505

505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504. [\(199\)](#)

[\(199\)](#) Per l'estensione delle disposizioni di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, vedi l' [art. 1, comma 513, L. 27 dicembre 2019, n. 160](#).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 gennaio 2022

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualita' per l'esercizio dell'attivita' oleoturistica. (22A01009)

(GU n.37 del 14-2-2022)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualita' con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica;

Visto l'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» a mente del quale e' stato definito l'«oleoturismo» come l'insieme delle «attivita' di conoscenza dell'olio d'oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione» alle quali dal 1° gennaio 2020 si applicano le disposizioni relative all'attivita' enoturistica;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 104/2019 le materie afferenti al turismo sono state ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22 convertito, con

modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» che, all'art. 6, istituisce il «Ministero del turismo» al quale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo dell'olio, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione olivicola e delle produzioni olivicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'oleoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni olivicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica;

Acquisita in data 3 novembre 2021 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni olivicole del territorio, per l'esercizio dell'attività oleoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. L'attività oleoturistica, di cui all'art. 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è considerata attività agricola connessa, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «oleoturismo», sono considerate attività oleoturistiche, ai fini del presente decreto, le seguenti attività svolte nei luoghi di produzione e/o trasformazione:

a) le attività formative ed informative rivolte alle produzioni olivicole del territorio e alla conoscenza dell'olio, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP), nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate agli oliveti di pertinenza dell'azienda, ai frantoi, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo e alla produzione dell'olio, della storia e della pratica dell'attività olivicolae della conoscenza e cultura dell'olio in genere;

b) le iniziative di carattere formativo e informativo, culturale e ricreativa svolta nell'ambito dei frantoi e degli oliveti, ivi compresa la raccolta dimostrativa delle olive;

c) le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni olivicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, aventi i requisiti e gli standard di cui all'art. 2, commi 1 e 2, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, non potendo prefigurarsi l'erogazione di un servizio di ristorazione.

4. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività oleoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 2

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività oleoturistica

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere

igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attivita' oleoturistiche:

a) apertura settimanale o stagionale per un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere ricompresi i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza oleoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno due lingue compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito oleicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica;

h) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attivita' in concreto svolta dall'operatore oleoturistico;

i) personale addetto competente e dotato di un'adeguata formazione, con particolare riguardo alle caratteristiche del territorio, che sia ricompreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;

l) l'attivita' di degustazione dell'olio all'interno dei frantoi o dei locali dedicati, deve essere effettuata con contenitori e strumenti idonei a non alterare le proprieta' organolettiche del prodotto;

m) svolgimento delle attivita' di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, ivi compresi il titolare dell'azienda, i familiari coadiuvanti, i dipendenti ed i collaboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti olivicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con alimenti da intendersi quali prodotti agro-alimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo, escludendo la somministrazione di preparazioni gastronomiche, nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, della regione in cui e' svolta l'attivita' oleoturistica.

Art. 3

Promozione dell'attivita' oleoturistica e controlli

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni piu' rappresentative dei settori olivicolo e agroalimentare, con gli enti preposti o abilitati, nonche' con le Strade dell'olio e del vino, nei territori dove sono presenti, la formazione teorico-pratica per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi di cui al presente decreto e di assicurare il miglioramento della qualita' dei servizi offerti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono istituire elenchi degli operatori che svolgono attivita' oleoturistiche, in collaborazione con i comuni che ricevono la segnalazione certificata di inizio attivita', provvedendo con le

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 4

Logo

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, puo' essere istituito un logo per l'identificazione dei soggetti esercenti l'attivita' oleoturistica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 gennaio 2022

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli

Il Ministro del turismo: Garavaglia

CODICE CIVILE

[...]

Capo II

Dell'impresa agricola

Sezione I

Disposizioni generali

2135. Imprenditore agricolo [\(1\)\(2\)\(3\)](#)

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

[\(1\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 1](#), comma 1, [D.Lgs. 18 maggio 2001](#), [n. 228](#).

Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione del suddetto [D.Lgs. n. 228 del 2001](#), era il seguente: «Imprenditore agricolo. È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura,

all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

(2) Il comma 2 dell'[art. 1 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228](#) ha disposto che si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Vedi, anche, il comma 423 dell'[art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266](#). In precedenza l'[art. 9, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173](#), aveva disposto che fossero imprenditori agricoli anche gli esercenti attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola. Gli imprenditori agricoli sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'[art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558](#). Il comma 5 dell'[art. 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226](#), ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge.

(3) Vedi, gli artt. da 8 a 15, [L. 3 maggio 1982, n. 203](#), in materia di contratti agrari. Vedi, inoltre, per gli imprenditori agricoli professionali e per le società agricole, gli [articoli 1 e 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99](#) e, per la conduzione zootecnica delle alpi, denominata «apicoltura», gli [artt. 2, 3 e 9, L. 24 dicembre 2004, n. 313](#).

L. 7 agosto 1990, n. 241 [\(1\)](#).

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

Art. 19 *Segnalazione certificata di inizio attività - Scia* [\(100\)](#) [\(105\)](#) [\(112\)](#)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli [articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' [articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 agosto 2008, n. 133](#), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo

periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. [\(103\)](#)

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. [\(109\)](#)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata. [\(108\)](#)

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies. [\(107\)](#)

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). ⁽¹⁰²⁾

[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#). Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. ⁽¹⁰¹⁾]

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), e dalle leggi regionali. ⁽¹⁰⁴⁾

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'[art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104](#). ^{(106) (110) (111)}

[\(100\)](#) Articolo sostituito dall'[art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537](#), modificato dall'[art. 21, comma 1, lett. aa\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#), sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), convertito con modificazioni, dalla [L. 14 maggio 2005, n. 80](#), modificato

dall'[art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69](#), dall'[art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) e, successivamente così sostituito dall'[art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 luglio 2010, n. 122](#); vedi anche il [comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010](#).

[\(101\)](#) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 1, n. 14\) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010](#).

[\(102\)](#) Comma inserito dall'[art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 1° ottobre 2010, n. 163](#).

[\(103\)](#) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#), dall'[art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 aprile 2012, n. 35](#) e, successivamente, dall'[art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 7 agosto 2012, n. 134](#).

[\(104\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 5, comma 2, lett. b\), n. 2\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. b\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

[\(105\)](#) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'[art. 5, comma 2, lett. c\), D.L. 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 12 luglio 2011, n. 106](#).

[\(106\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, lett. c\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#).

[\(107\)](#) Comma modificato dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), D.L. 13 agosto 2011, n. 138](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 14 settembre 2011, n. 148](#) e dall'[art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#). Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'[art. 6, comma 1, lett. a\), L. 7 agosto 2015, n. 124](#).

(108) Comma modificato dall' [art. 25, comma 1, lett. b-bis](#)), [D.L. 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 11 novembre 2014, n. 164](#), sostituito dall' [art. 6, comma 1, lett. a\)](#), [L. 7 agosto 2015, n. 124](#), e, successivamente, così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 2\)](#), [D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' [art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

(109) Comma così modificato dall' [art. 3, comma 1, lett. b\), n. 1\)](#), [D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 126](#). Vedi, anche, le disposizioni contenute nell' [art. 4, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 126/2016](#).

(110) La [Corte costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto 6 febbraio-13 marzo 2019, n. 45](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 2019, n. 12 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 11, 97, 117, primo comma – quest'ultimo in riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con [legge 4 agosto 1955, n. 848](#), e all'art. 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 – e secondo comma, lettera m), Cost.

(111) La stessa [Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 20 luglio 2020, n. 153](#) (Gazz. Uff. 22 luglio 2020, n. 30 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 6-ter, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(112) Vedi, anche, l' [art. 2, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222](#).

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 2012

sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La qualità e la varietà della produzione agricola, ittica e dell'acquacoltura dell'Unione rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del suo patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.
- (2) Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell'Unione chiedono qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano

del mantenimento della varietà della produzione agricola dell'Unione. Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolar modo quelle connesse all'origine geografica.

- (3) I produttori possono continuare a produrre una gamma diversificata di prodotti di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti possano essere identificati correttamente sul mercato.
- (4) Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le aree svantaggiate, le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole e i costi di produzione sono elevati. Pertanto i regimi di qualità sono in grado di fornire un contributo e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC). In particolare essi possono fornire un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle aree svantaggiate.
- (5) Tra le priorità politiche di Europa 2020 presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» vi sono la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione e la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli dovrebbe pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall'altro, proteggere tali produttori dalle pratiche sleali.

⁽¹⁾ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 114.

⁽²⁾ GU C 192 dell'1.7.2011, pag. 28.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2012.

- (6) Le diverse misure complementari previste dovrebbero rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
- (7) Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli⁽¹⁾; nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele⁽²⁾, e in particolare nell'articolo 2; nel regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione⁽³⁾, in particolare nell'articolo 14; nel regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁽⁴⁾; nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁽⁵⁾; nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)⁽⁶⁾, in particolare nella parte II, titolo II, capo I, sezione I e nella sezione I bis, sottosezione I; nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici⁽⁷⁾, e nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose⁽⁸⁾.
- (8) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari dovrebbe essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁽⁹⁾, in particolare alle disposizioni intese a evitare che l'etichettatura possa confondere o indurre in errore i consumatori.
- (9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ha individuato che il rafforzamento della coerenza e dell'uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli costituisce una priorità.
- (10) Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e il regime relativo alle specialità tradizionali garantite hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni.
- (11) Da qualche tempo l'Unione persegue un approccio che ha l'obiettivo di semplificare il quadro normativo della PAC. È opportuno applicare tale approccio anche ai regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli, senza per questo mettere in discussione le caratteristiche specifiche di tali prodotti.
- (12) Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente ma non sono ancora attuati appieno. Di conseguenza, essi non dovrebbero essere inclusi nel presente regolamento. Essi possono tuttavia essere inclusi in un secondo tempo, una volta sia data piena attuazione alla normativa.
- (13) Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire le seguenti disposizioni in un unico quadro normativo comprendente le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 che sono mantenute.
- (14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno pertanto abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento.
- (15) L'ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbe essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all'economia rurale.
- (16) Le norme previste dal presente regolamento dovrebbero applicarsi lasciando impregiudicata la normativa vigente dell'Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell'agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche.
- (17) È opportuno circoscrivere l'ambito di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. L'inclusione nell'attuale regime soltanto di alcuni tipi di cioccolato quali prodotti di confetteria costituisce un'anomalia che dovrebbe essere corretta.
- (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, permettendo in tal modo ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.

(1) GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

(2) GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.

(3) GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.

(4) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(5) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(6) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7) GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(8) GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.

(9) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (19) Garantire il rispetto uniforme nell'intera Unione dei diritti di proprietà intellettuale connessi ai nomi protetti nell'Unione è una priorità che può essere conseguita più efficacemente a livello di Unione.
- (20) Un quadro stabilito a livello di Unione che protegga le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche prevedendone l'inserimento in un registro facilita lo sviluppo di tali strumenti, poiché l'approccio più uniforme derivante garantisce condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello di Unione e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di accordi multilaterali e bilaterali, contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto.
- (21) Alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l'esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime.
- (22) Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire ulteriormente e mantenere i due diversi strumenti che permettono di identificare il legame tra il prodotto e la sua origine geografica, vale a dire la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta. Senza modificare il concetto di tali strumenti, è opportuno adottare alcune modifiche delle definizioni per renderle più semplici e chiare agli operatori ai fini della comprensione e per tenere maggiormente conto della definizione di «indicazioni geografiche» contenuta nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
- (23) Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico dovrebbe soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, quali prescrizioni specifiche intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali.
- (24) Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dovrebbero essere registrate unicamente a livello di Unione. A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello di Unione, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine dovrebbero avere la possibilità di ottenere, all'atto della registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento.
- (25) La procedura di registrazione a livello di Unione dovrebbe permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo di uno Stato membro diverso da quello della domanda, oppure di un paese terzo, di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (26) L'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali.
- (27) L'Unione negozia con i propri partner commerciali accordi internazionali, compresi quelli concernenti la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare la fornitura al pubblico di informazioni riguardo ai nomi protetti in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'utilizzo di tali nomi, i nomi possono essere iscritti nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine in tali accordi internazionali, tali nomi dovrebbero essere iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.
- (28) Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, che impongono ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell'Unione o le indicazioni adeguate. Per i nomi dell'Unione è opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di tali simboli o indicazioni allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, facilitandone in tal modo i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell'OMC, l'uso di tali simboli o indicazioni dovrebbe essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi.
- (29) È opportuno tutelare i nomi iscritti nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. Si dovrebbe inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri.
- (30) È opportuno stabilire disposizioni relative a deroghe specifiche che permettano, per periodi di tempo transitori, l'uso di un nome registrato insieme ad altri nomi. Tali deroghe dovrebbero essere semplificate e chiarite. In taluni casi, al fine di superare difficoltà temporanee e

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, tali deroghe possono essere concesse per un periodo massimo di dieci anni.

- (31) È opportuno chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa ⁽¹⁾, in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello di Unione. Tale chiarimento è necessario anche per il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e nomi omonimi registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (32) La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dovrebbe essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione dei nomi registrati relativi sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. È opportuno tener conto della comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)» quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti.
- (33) I nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 il 3 gennaio 2013 dovrebbero continuare a essere protette nell'ambito del presente regolamento ed essere iscritti automaticamente nel registro.
- (34) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo dei nomi registrati, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia dovrebbero perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti.
- (35) Il regime attuale consente di registrare un nome a fini identificativi, senza riserva d'uso del nome nell'Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell'esperienza, il regime dovrebbe trattare soltanto la riserva d'uso dei nomi nell'intera Unione.
- (36) Per assicurare che nell'ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, è opportuno adattare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, in particolare per quanto riguarda la definizione di «tradizionale», che dovrebbe includere prodotti la cui produzione ha luogo già da un periodo di tempo significativo.
- (37) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite al loro disciplinare e la continuità delle stesse, i produttori organizzati in gruppi dovrebbero definire essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi dovrebbero avere la possibilità di registrare un nome tra le specialità tradizionali garantite.
- (38) Per avere diritto all'uso riservato, le specialità tradizionali garantite dovrebbero essere registrate a livello di Unione. L'iscrizione nel registro dovrebbe fornire informazioni anche ai consumatori e agli operatori commerciali.
- (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, dovrebbe avere la possibilità di utilizzare il nome registrato di una specialità tradizionale garantita, purché il prodotto in questione sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, il simbolo dell'Unione dovrebbe figurare nell'etichettatura e dovrebbe essere possibile abbinarlo all'indicazione «specialità tradizionale garantita».
- (40) Per proteggere i nomi registrati da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso dovrebbe essere riservato.
- (41) Per i nomi già registrati a norma del regolamento (CE) n. 509/2006 che al 3 gennaio 2013 non rientrerebbero altrimenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento le condizioni d'uso stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006 dovrebbero continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.
- (42) Per i nomi registrati senza riserva d'uso del nome ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006, è opportuno prevedere una procedura di registrazione del nome affinché possano essere registrate con riserva d'uso del nome.
- (43) È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima del 3 gennaio 2013.
- (44) È opportuno introdurre un secondo ordine di regimi di qualità, basato su indicazioni di qualità che conferiscono valore aggiunto, che possano essere comunicate nel mercato interno e da utilizzare su base volontaria. Tali

⁽¹⁾ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

- indicazioni facoltative di qualità dovrebbero far riferimento a caratteristiche orizzontali specifiche con riguardo a una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è risultata sinora conforme alle condizioni e genererà valore aggiunto al prodotto sul mercato. La Commissione può adottare degli orientamenti al fine di agevolare l'applicazione della direttiva 2000/13/CE laddove l'etichettatura dei prodotti alimentari può generare confusione nei consumatori riguardo alle indicazioni facoltative di qualità, compresi, in particolare, i «prodotti di montagna».
- (45) Al fine di fornire ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato, è opportuno prevedere la definizione a livello di Unione di un'indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna. La definizione di zone di montagna dovrebbe basarsi sui criteri di classificazione generale utilizzati per individuare una zona di montagna nel regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ⁽¹⁾.
- (46) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori. Esso è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità dei principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽²⁾, e dovrebbero comprendere un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento dovrebbe contenere riferimenti agli articoli più rilevanti.
- (47) Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema che verifichi il rispetto del disciplinare.
- (48) Al fine di garantire l'imparzialità e l'efficienza delle autorità competenti, esse dovrebbero soddisfare una serie di criteri operativi. È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici.
- (49) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) per l'accreditamento degli organismi di controllo ed è altresì opportuno che tali organismi le utilizzino per le operazioni da essi svolte. L'accREDITAMENTO di tali organismi dovrebbe aver luogo in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ⁽³⁾.
- (50) Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite dovrebbero essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (51) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
- (52) È opportuno chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare nomi generici, in modo che i termini generici simili a un nome o a un'indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano il loro carattere generico.
- (53) La data da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica dovrebbe essere la data della domanda di registrazione del marchio nell'Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
- (54) È opportuno continuare ad applicare le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente.
- (55) I criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione poiché confliggenti con una denominazione di origine o un'indicazione geografica preesistente dovrebbero corrispondere all'ambito di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
- (56) Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o quelli conferiti dalla normativa sui marchi, dovrebbero lasciare impregiudicate la riserva d'uso dei nomi e l'istituzione di indicazioni e simboli nell'ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽²⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

- (57) È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, e nella modifica dei disciplinari e delle domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all'effettiva protezione dei nomi registrati, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all'informazione e alla promozione del nome registrato e, in generale, qualsiasi attività volta ad accrescere il valore dei nomi registrati e l'efficacia dei regimi di qualità. Inoltre, i gruppi dovrebbero seguire da vicino la posizione dei prodotti sul mercato. Tali attività non dovrebbero tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato.
- (58) Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. La Commissione dovrebbe procedere successivamente all'esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.
- (59) Dovrebbe essere possibile la registrazione come denominazioni di origine, indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di nomi relativi a prodotti originari di paesi terzi e che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (60) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l'adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che essi siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione abbia a disposizione risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾ e in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.
- (61) È opportuno abbreviare e migliorare, in particolare per quanto riguarda il processo decisionale, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l'esame e l'opposizione. La Commissione, assistita in determinate circostanze dagli Stati membri, dovrebbe essere responsabile dell'adozione delle decisioni relative alla registrazione. Si dovrebbero stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare dopo la registrazione e di annullare la registrazione del nome, in particolare se il prodotto non è più conforme al relativo disciplinare o se il nome non è più utilizzato sul mercato.
- (62) Al fine di agevolare le domande transfrontaliere di registrazione congiunta delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite, dovrebbero essere previste delle procedure appropriate.
- (63) Al fine di integrare o modificare taluni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, per completare la lista dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento; stabilire le restrizioni e le deroghe con riferimento alla provenienza dei mangimi per animali nel caso di una denominazione di origine; stabilire delle restrizioni e delle deroghe con riferimento alla macellazione di animali vivi o con riferimento alla provenienza delle materie prime; stabilire regole che limitino le informazioni contenute nel disciplinare; definire i simboli dell'Unione; stabilire norme transitorie supplementari al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati; stabilire ulteriori dettagli in relazione ai criteri di ammissibilità dei nomi delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme particolareggiate relative ai criteri per le indicazioni facoltative di qualità; riservare una indicazione facoltativa di qualità supplementare, precisandone le condizioni di utilizzo e modificando tali condizioni; stabilire deroghe all'uso del termine «prodotto di montagna» e stabilire i metodi di produzione e gli altri criteri pertinenti per l'applicazione di tale indicazione facoltativa di qualità, in particolare stabilire le condizioni alle quali le materie prime o i prodotti alimentari possono provenire dal di fuori delle zone di montagna; stabilire norme supplementari per determinare il carattere generico di termini nell'Unione; stabilire norme per determinare l'utilizzo del nome di una varietà vegetale o di una razza animale; definire le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione relativa alle domande congiunte concernenti più territori nazionali e completare le norme relative alla procedura di domanda, alla procedura di opposizione, alla procedura di domanda di modifica e alla procedura di annullamento in generale.

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (64) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire norme relative alla forma del disciplinare; stabilire norme particolareggiate sulla forma e il contenuto del registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette; definire le caratteristiche tecniche dei simboli dell'Unione e le indicazioni e le norme riguardanti il loro uso sui prodotti, comprese le versioni linguistiche appropriate da utilizzare; concedere e prorogare periodi transitori per deroghe temporanee per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette; stabilire norme particolareggiate in merito alla forma e al contenuto del registro delle specialità tradizionali garantite; stabilire norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite; stabilire tutte le misure relative alle forme, alle procedure e agli altri dettagli tecnici per l'applicazione del titolo IV; stabilire norme per l'uso delle indicazioni facoltative di qualità; stabilire norme per la protezione uniforme di indicazioni, abbreviazioni e simboli di cui ai regimi di qualità; stabilire norme particolareggiate in merito alla procedura, alla forma e alla presentazione di domande di registrazione o di opposizioni; respingere la domanda; decidere in merito alla registrazione di un nome se un accordo non è stato raggiunto; stabilire norme particolareggiate sulla procedura, sulla forma e sulla presentazione di una domanda di modifica; annullare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di una indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita e stabilire norme particolareggiate sulla procedura e sulla forma della procedura di annullamento e sulla presentazione delle domande di annullamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽¹⁾.

- (65) Per quanto riguarda l'istituzione e la tenuta di registri di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di specialità tradizionali garantite, riconosciute in base a questo regime; la definizione dei mezzi attraverso i quali il nome e l'indirizzo di organismi di certificazione di prodotti sono pubblicati e la registrazione di un nome in caso di mancata notifica di opposizione o in caso di mancata dichiarazione di opposizione motivata ammissibile o in caso contrario se si è raggiunto un accordo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivi

1. Il presente regolamento intende aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo:

- una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;
- la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti;
- il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
- l'integrità del mercato interno.

Le misure previste dal presente regolamento sono finalizzate a sostenere le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione degli obiettivi della politica di sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, in particolare, indicano o designano prodotti agricoli con:

- caratteristiche che conferiscono valore aggiunto; o
- proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti agricoli e alimentari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che integrano l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale.

2. Il presente regolamento non si applica alle bevande spiritose, ai vini aromatizzati o ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione degli aceti di vino.

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

3. Il presente regolamento si applica fatte salve le altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione in commercio dei prodotti, in particolare con riferimento all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.

4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ⁽¹⁾, non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «regimi di qualità», i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;
- 2) «gruppo», qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
- 3) «tradizionale», l'uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni;
- 4) «etichettatura», le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca;
- 5) «specificità», in relazione a un prodotto, le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
- 6) «termini generici», i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione;
- 7) «fase di produzione», la produzione, la trasformazione o l'elaborazione;
- 8) «prodotti trasformati», prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. I prodotti trasformati possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

⁽¹⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

TITOLO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

- a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
- b) garantendo una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione;
- c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

Articolo 5

Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

1. Ai fini del presente regolamento, «denominazione di origine» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati;
- b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e
- c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

2. Ai fini del presente regolamento, «indicazione geografica» è un nome che identifica un prodotto:

- a) originario di un determinato luogo, regione o paese;
- b) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e
- c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

3. In deroga al paragrafo 1, taluni nomi sono equiparati a denominazioni di origine anche se le materie prime dei relativi prodotti provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
- b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

- c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); e
- d) le suddette denominazioni di origine sono state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni e il latte.

4. Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.

Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali e di razze animali, con omonimi e marchi

1. I termini generici non sono registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di un nome già iscritto nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 non può essere registrato, a meno che nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione locali e tradizionali del nome omonimo registrato successivamente e quelle del nome già iscritto nel registro, tenuto conto della necessità di assicurare un trattamento equitativo ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti in errore.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qua-

lora, tenuto conto della notorietà e della reputazione di un marchio e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 7

Disciplinare

1. Una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta deve rispettare un disciplinare che comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;
- b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche del prodotto;
- c) la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f), punto i) o punto ii), del presente paragrafo e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2;
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, se del caso, dei metodi locali, leali e costanti nonché informazioni relative al confezionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui il confezionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;
- f) gli elementi che stabiliscono:
 - i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1; o
 - ii) se del caso, il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, se disponibili, il nome e l'indirizzo degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare a norma dell'articolo 37, e i relativi compiti specifici;

h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto in questione.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 8

Contenuto della domanda di registrazione

1. Una domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende almeno:

- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare;
- b) il disciplinare di cui all'articolo 7;
- c) un documento unico contenente gli elementi seguenti:
 - i) gli elementi principali del disciplinare: il nome, una descrizione del prodotto, incluse, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all'etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
 - ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustifica il legame.

Una domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che il nome del prodotto è protetto nel suo paese di origine.

2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 4, comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
- b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo;
- c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;

d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare.

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

Tale protezione nazionale cessa alla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

Qualora un nome non sia registrato ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri a norma del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 10

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito in tale paragrafo e se:

- a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 1;
- b) dimostra che la registrazione del nome proposto sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;
- c) dimostra che la registrazione del nome proposto danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a); o
- d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si chiede la registrazione è un termine generico.

2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

Articolo 11

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, aggiornato e accessibile al pubblico, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell'ambito del presente regime.

2. Possono essere iscritte nel registro le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente identificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali nomi sono iscritti nel registro come indicazioni geografiche protette.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme particolareggiate relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

4. La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a norma di detti accordi.

Articolo 12

Nomi, simboli e indicazioni

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

2. Sono definiti simboli dell'Unione destinati a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.

3. Nel caso dei prodotti originari dell'Unione, che sono commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, i simboli dell'Unione associati a tali prodotti figurano nell'etichettatura. Inoltre, il nome registrato del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Le indicazioni «denominazione di origine protetta» o «indicazione geografica protetta» o le corrispondenti abbreviazioni «DOP» o «IGP» possono figurare nell'etichettatura.

4. Possono inoltre figurare nell'etichettatura: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.

5. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso nell'etichettatura dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta.

6. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con un nome iscritto nel registro, possono figurare nell'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati.

7. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti

delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono i simboli dell'Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, ivi incluse le norme relative alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 13

Protezione

1. I nomi registrati sono protetti contro:

- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome di un prodotto considerato generico, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o b).

2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche.

3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata ai sensi del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13, paragrafo 1, e che riguarda un prodotto dello stesso tipo è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione relativa alla denominazione di origine o all'indicazione geografica presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, paragrafo 1, di cui sia stata depositata la domanda di registrazione, che sia stato registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica, può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o decadenza del marchio ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario⁽¹⁾, o ai sensi della direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, nonché l'uso dei marchi in questione, è consentito.

Articolo 15

Periodi transitori per l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio fino a cinque anni per consentire ai prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita o composta da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1, di continuare a utilizzare la denominazione con cui sono stati commercializzati purché una dichiarazione di opposizione ricevibile, a norma dell'articolo 49, paragrafo 3 o dell'articolo 51 dimostri che:

- a) la registrazione del nome danneggerebbe l'esistenza di un nome omonimo o parzialmente identico; o
- b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale nome sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni

prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione può adottare atti di esecuzione che proroghino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 del presente articolo in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che:

- a) la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;
- b) l'uso della denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione del nome registrato ed è altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

3. Quando si usa una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'indicazione del paese di origine figura in modo chiaro e visibile nell'etichettatura.

4. Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori della zona interessata, lo Stato membro può stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché gli operatori interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 49, paragrafo 3.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo ad eccezione della procedura di opposizione.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. I nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

2. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, relativi a ulteriori disposizioni transitorie.

3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006 per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall'altro.

TITOLO III

SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1. Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento:

- a) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o
- b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve:

- a) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o
- b) designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.

3. Se nella procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 51 viene dimostrato che il nome è usato anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono un nome identico o analogo, la decisione di registrazione adottata conformemente all'articolo 52, paragrafo 3, può prevedere che il nome della specialità tradizionale garantita sia accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione di» immediatamente seguito dal nome di un paese o di una sua regione.

4. Non può essere registrato un nome che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero ad affermazioni previste da una particolare normativa dell'Unione.

5. Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.

Articolo 19

Disciplinare

1. Una specialità tradizionale garantita deve rispettare un disciplinare che comprende:

- a) il nome di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche pertinenti;
- b) la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
- c) la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi se del caso la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto; e
- d) gli elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto.

2. Al fine di garantire che il disciplinare contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di un nome in quanto specialità tradizionale garantita di cui all'articolo 49, paragrafo 2 o 5, comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
- b) il disciplinare di cui all'articolo 19.

2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 49, paragrafo 4, comprende:

- a) gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo; e
- b) una dichiarazione dello Stato membro in cui si afferma che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

*Articolo 21***Motivi di opposizione**

1. Una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione prima della scadenza del termine stabilito e se:

- a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento; o
- b) dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.

2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione.

*Articolo 22***Registro delle specialità tradizionali garantite**

1. La Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che creano e tengono un registro, accessibile al pubblico e aggiornato, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell'ambito del presente regime.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alla forma e al contenuto del registro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

*Articolo 23***Nomi, simbolo e indicazione**

1. Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare.

2. È stabilito un simbolo dell'Unione inteso a dare pubblicità alle specialità tradizionali garantite.

3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura nell'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. Inoltre, il nome del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare nell'etichettatura l'indicazione di «specialità tradizionale garantita» o la corrispondente sigla «STG».

Il simbolo è facoltativo nell'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

4. Al fine di garantire che al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che stabiliscano il simbolo dell'Unione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo dell'Unione e dell'indicazione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti che recano il nome di una specialità tradizionale garantita, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali

atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

*Articolo 24***Restrizioni dell'uso dei nomi registrati**

1. I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con i nomi registrati.

3. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

*Articolo 25***Disposizioni transitorie**

1. I nomi registrati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19 del presente regolamento. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.

2. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'articolo 58, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 fino al 4 gennaio 2023, a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 del presente regolamento.

3. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni transitorie.

*Articolo 26***Procedura semplificata**

1. Entro il 4 gennaio 2016, su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrati conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento.

Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 49, paragrafi 3 e 4.

Se nel corso di tale procedura è dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono un nome identico o analogo, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.

Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.

2. Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi.

3. Si applicano gli articoli 51 e 52.

4. Una volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all'articolo 22. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19.

TITOLO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 27

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno delle caratteristiche o proprietà dei prodotti agricoli che conferiscono a questi ultimi valore aggiunto.

Articolo 28

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 29

Indicazioni facoltative di qualità

1. Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano i criteri seguenti:

- a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di una o più categorie di prodotti o ad una modalità di produzione o di trasformazione agricola applicabili in zone specifiche;
- b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile; e
- c) l'indicazione ha una dimensione europea.

2. Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che descrivono qualità tecniche di un prodotto ai fini dell'applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3. Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.

4. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l'applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

6. Quando adotta atti delegati e di esecuzione conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, la Commissione tiene conto delle pertinenti norme internazionali.

Articolo 30

Riserva e modifica

1. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 56 che riservano una indicazione facoltativa di qualità supplementare e che ne stabiliscono le condizioni di utilizzo.

2. In casi debitamente motivati e per tenere conto dell'uso adeguato dell'indicazione facoltativa di qualità supplementare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 31

Prodotto di montagna

1. È istituita l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità.

Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali:

- a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
- b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

2. Ai fini del presente articolo si intendono per «zone di montagna dell'Unione» le zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3. In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che stabiliscono deroghe delle condizioni d'uso di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.

4. Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione dell'indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 32

Prodotto dell'agricoltura delle isole

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare la nuova indicazione «prodotto dell'agricoltura delle isole». L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare un'indicazione facoltativa di qualità «prodotto dell'agricoltura delle isole».

Articolo 33

Restrizioni dell'uso

1. Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo per descrivere prodotti conformi alle pertinenti condizioni d'uso.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 34

Monitoraggio

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Controlli ufficiali delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 35

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 36

Designazione dell'autorità competente

1. Conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano mutatis mutandis ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

3. I controlli ufficiali riguardano:

- a) la verifica della conformità di un prodotto al corrispondente disciplinare; e
- b) il monitoraggio dell'uso di nomi registrati per designare prodotti immessi in commercio, in conformità dell'articolo 13 per i nomi registrati a norma del titolo II e in conformità dell'articolo 24 per i nomi registrati a norma del titolo III.

Articolo 37

Verifica del rispetto del disciplinare

1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

- a) una o più autorità competenti di cui all'articolo 36 del presente regolamento; e/o
- b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti.

I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. Gli Stati membri possono altresì contribuire a tali costi.

2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:

- a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o
- b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.

3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e aggiornano periodicamente tali informazioni.

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e aggiorna periodicamente tali informazioni.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che definiscono i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l'indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 38

Sorveglianza sull'uso del nome sul mercato

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 36. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano tutte le misure necessarie.

Articolo 39

Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo

1. Le autorità competenti possono delegare, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo.

2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità della norma europea EN 45011 o della guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).

3. L'accredito di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere effettuato solo da:

- a) un organismo nazionale di accreditamento nell'Unione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008; o

- b) un organismo di accreditamento fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accredito.

Articolo 40

Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di controllo degli obblighi previsti al presente capo siano specificamente comprese in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali conformemente agli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi stabiliti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

CAPO II

Eccezioni per taluni usi anteriori

Articolo 41

Termini generici

1. Fatto salvo l'articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l'uso dei termini che sono generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto nell'ambito di un regime di qualità.

2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare:

- a) della situazione esistente nelle zone di consumo;
- b) dei pertinenti atti giuridici nazionali o dell'Unione.

3. Al fine di tutelare pienamente i diritti delle parti interessate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, che stabiliscono ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 42

Varietà vegetali e razze animali

1. Il presente regolamento non osta all'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti un nome o un termine protetti o riservati nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV che contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) il prodotto in questione comprende la varietà o la razza indicata oppure ne è derivato;
- b) i consumatori non sono indotti in errore;

- c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetta le regole della concorrenza leale;
- d) l'uso non sfrutta la notorietà del termine protetto; e
- e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione del prodotto si siano diffuse al di fuori della sua zona di origine prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.

2. Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 56, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell'uso di tali nomi.

Articolo 43

Relazione con la proprietà intellettuale

L'applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, e i diritti concessi in base a tali norme.

CAPO III

Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

Articolo 44

Protezione delle indicazioni e dei simboli

1. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto in relazione ai prodotti ottenuti in conformità delle norme del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:

- a) «denominazione di origine protetta», «indicazione geografica protetta», «indicazione geografica», «DOP», «IGP» e i simboli associati, a norma del titolo II;
- b) «specialità tradizionale garantita», «STG» e il simbolo associato, a norma del titolo III;
- c) «prodotto di montagna», a norma del titolo IV.

2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può, su iniziativa della Commissione o su incarico di quest'ultima, finanziare in modo centralizzato il supporto amministrativo riguardo all'elaborazione, all'attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all'assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra misura collegata, necessaria per tutelare l'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro l'abuso, l'imitazione, l'evocazione o

qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell'Unione e nei paesi terzi.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 45

Ruolo dei gruppi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali stabilite dal regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:

- a) contribuire a garantire che la qualità, la notorietà e l'autenticità dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso del nome negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all'articolo 36 o qualsiasi altra autorità competente in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;
- b) adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse direttamente collegati;
- c) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti;
- d) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al loro disciplinare;
- e) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori;
- f) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.

2. Gli Stati membri possono incoraggiare a livello amministrativo la costituzione e l'attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dei gruppi di cui all'articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

Articolo 46

Diritto di avvalersi dei regimi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni sui regimi di qualità di cui ai titoli II e III abbiano diritto a beneficiare di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell'articolo 37.

2. Sono soggetti ai controlli stabiliti al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano un prodotto commercializzato a norma dei regimi di specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

Articolo 47

Tasse

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.

CAPO IV

Procedure di domanda e registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 48

Ambito di applicazione della procedura di domanda

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 49

Domanda di registrazione di nomi

1. Le domande di registrazione di nomi nell'ambito dei regimi di qualità di cui all'articolo 48 possono essere presentate solo da gruppi che operano con i prodotti di cui va registrato il nome. Nel caso di una «denominazione di origine protetta» o di una «indicazione geografica protetta» che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una «specialità tradizionale garantita», più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.

Una singola persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) la persona in questione è il solo produttore che desidera presentare una domanda;
- b) per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

2. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3. Nel corso dell'esame di cui al secondo comma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. In tal caso, esso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali nomi almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo abbia la possibilità di presentare ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare oggetto della decisione adottata dalla norma dell'articolo 50, paragrafo 2.

5. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.

6. I documenti di cui al presente articolo che sono trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

7. Al fine di agevolare la procedura di domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che definiscono le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all'iter delle domande.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 50

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda che riceve a norma dell'articolo 49 per stabilire se sia giustificata e se soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.

La Commissione rende pubblici, almeno ogni mese, l'elenco dei nomi oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:

- a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare;
- b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare.

Articolo 51

Procedura di opposizione

1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una notifica di opposizione.

Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una notifica di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta di presentare un'opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condi-

zioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda.

2. Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.

3. Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.

L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 50.

5. La notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e i documenti connessi trasmessi alla Commissione conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6. Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l'opposizione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 52

Decisione sulla registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone grazie all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione adotta atti di esecuzione che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Se non le pervengono notifiche di opposizione né dichiarazioni di opposizione motivate ricevibili a norma dell'articolo 51, la Commissione adotta atti di esecuzione senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, che registrano il nome.

3. Se le perviene una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 51, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:

- a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione del nome mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, e, se necessario, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali; o
- b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 53

Modifica di un disciplinare

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli da 49 a 52.

Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all'articolo 50, paragrafo 2, la Commissione pubblica detti elementi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non:

- a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- b) altera il legame di cui alla lettera f), punto i) o ii), dell'articolo 7, paragrafo 1;
- c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto;
- d) riguarda la zona geografica delimitata; o
- e) rappresenta un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non:

- a) si riferisce alle caratteristiche essenziali del prodotto;
- b) introduce modifiche sostanziali del metodo di ottenimento; o
- c) include una modifica del nome, o di una parte del nome, del prodotto.

L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

3. Al fine di agevolare amministrativo di una domanda di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

Articolo 54

Cancellazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può adottare atti di esecuzione per cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:

- a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare;
- b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno sette anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto il nome registrato, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

2. Al fine di garantire, nel rispetto della certezza del diritto, a tutte le parti interessate l'opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 56 che integrano le norme relative alla procedura di cancellazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 57, paragrafo 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

CAPO I

Agricoltura locale e vendita diretta

Articolo 55

Relazione su agricoltura locale e vendita diretta

Entro il 4 gennaio 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi.

La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative appropriate intese a istituire un regime di etichettatura per l'agricoltura locale e la vendita diretta.

CAPO II

Norme procedurali

Articolo 56

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 3 gennaio 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafi 3 e 4, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, all'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, all'articolo 53, paragrafo 3, primo com-

ma, e all'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 5, dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'articolo 29, paragrafo 4, dell'articolo 30, dell'articolo 31, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 49, paragrafo 7, primo comma, dell'articolo 51, paragrafo 6, primo comma, dell'articolo 53, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 54, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 57

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO III

Abrogazione e disposizioni finali

Articolo 58

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.

Tuttavia, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che non rientrano nell'ambito di applicazione del titolo III del presente regolamento ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

*Articolo 59***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 21 novembre 2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

A. D. MAVROYIANNIS

ALLEGATO I

PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

I. Denominazioni di origine e indicazioni geografiche

- birra,
- cioccolato e prodotti derivati,
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
- bevande a base di estratti di piante,
- pasta alimentare,
- sale,
- gomme e resine naturali,
- pasta di mostarda,
- fieno,
- oli essenziali,
- sughero,
- cocciniglia,
- fiori e piante ornamentali,
- cotone,
- lana,
- vimini,
- lino stigliato,
- cuoio,
- pellame,
- piume.

II. Specialità tradizionali garantite

- piatti pronti,
- birra,
- cioccolato e prodotti derivati,
- prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
- bevande a base di estratti di piante,
- pasta alimentare,
- sale.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 58, PARAGRAFO 2

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, punto 5
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 3, punto 3
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	—
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 3, punto 2
Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	—
Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma	—
Articolo 3	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	—
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 43
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 42, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	—
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)	—
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)	—
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)	—
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c)	Articolo 49, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 6, lettera d)	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 49, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 8	Articolo 49, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma	Articolo 50, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 51, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 52, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 52, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 51, paragrafo 5
Articolo 10	Articolo 54
Articolo 11	Articolo 53
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13, paragrafo 1	—
Articolo 13, paragrafo 2	—
Articolo 13, paragrafo 3	—
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 16	—
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 2

14.12.2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/27

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 18	Articolo 57
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)	—
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 49, paragrafo 7, secondo comma
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 49, paragrafo 7, primo comma
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 51, paragrafo 6
Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)	Articolo 54, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)	Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)	—
Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)	—
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 25, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)	—
Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)	Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 20	Articolo 47
Articolo 21	Articolo 58
Articolo 22	Articolo 59
Allegato I	Allegato I (Parte II)

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 5
Articolo 3, paragrafo 1, primo comma	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma	Articolo 41, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4	Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4
Articolo 4	Articolo 7
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 3, punto 2, e articolo 49, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 9
Articolo 5, paragrafo 7	Articolo 8, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 8	—
Articolo 5, paragrafo 9, primo comma	—
Articolo 5, paragrafo 9, secondo comma	Articolo 49, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 10	Articolo 49, paragrafo 6
Articolo 5, paragrafo 11	—
Articolo 6, paragrafo 1, primo comma	Articolo 50, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 2, primo comma	Articolo 50, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 52, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 51, paragrafo 1, primo comma
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 51, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 10
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 52, paragrafi 2 e 4
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 51, paragrafo 3 e articolo 52, paragrafi 3 e 4
Articolo 7, paragrafo 6	Articolo 11
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 51, paragrafo 5
Articolo 8	Articolo 12
Articolo 9	Articolo 53
Articolo 10, paragrafo 1	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 10, paragrafo 3	Articolo 37, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 11, paragrafo 1	Articolo 37, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 37, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 510/2006	Presente regolamento
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 54
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 57
Articolo 16, lettera a)	Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 16, lettera b)	—
Articolo 16, lettera c)	—
Articolo 16, lettera d)	Articolo 49, paragrafo 7
Articolo 16, lettera e)	—
Articolo 16, lettera f)	Articolo 51, paragrafo 6
Articolo 16, lettera g)	Articolo 12, paragrafo 7
Articolo 16, lettera h)	—
Articolo 16, lettera i)	Articolo 11, paragrafo 3
Articolo 16, lettera j)	—
Articolo 16, lettera k)	Articolo 54, paragrafo 2
Articolo 17	Articolo 16
Articolo 18	Articolo 47
Articolo 19	Articolo 58
Articolo 20	Articolo 59
Allegato I e allegato II	Allegato I (Parte I)

Lombardia

L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 ^ω.

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 9 dicembre 2008, n. 50, suppl. ord. 10 dicembre 2008, n. 1.

[...]

Art. 160-bis

Oleoturismo. ⁽⁶⁸⁸⁾ ⁽⁶⁸⁹⁾

1. La Regione promuove l'oleoturismo secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), quale aspetto della multifunzionalità dell'azienda agricola. A tal fine la Giunta regionale istituisce, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 26 gennaio 2022 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica", l'elenco regionale degli operatori che svolgono attività oleoturistiche, da pubblicare sul portale regionale, disciplinandone le modalità di tenuta e l'organizzazione dell'attività di formazione rivolta alle aziende e ai loro addetti.

2. Possono iscriversi nell'elenco di cui al comma 1 gli operatori che hanno i requisiti previsti dal decreto ministeriale di cui al comma 1, che hanno presentato la SCIA relativa all'attività oleoturistica e che hanno frequentato apposito corso formativo autorizzato dalla Regione.

3. Il comune trasmette copia della SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e all'ATS competente per territorio.

4. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza dei requisiti e degli standard di servizio per gli operatori che svolgono attività oleoturistiche, come definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1, sono esercitate dagli enti competenti individuati all'articolo 161.

[\(688\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [5, comma 1, lett. l\)](#), [L.R. 20 maggio 2022, n. 8](#), entrata in vigore il 25 maggio 2022.

[\(689\)](#) Vedi, anche, il [D. Dirig. reg. 14 settembre 2022, n. 12976](#).

Art. 161 *Controlli.* [\(690\)](#)

. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento di attività agrituristiche, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi all'attività svolta secondo quanto riportato nel certificato di connessione. [\(691\)](#)

2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede l'azienda agriturbistica per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.

[\(690\)](#) Articolo prima modificato dall'art. 10, comma 1, lettera oo), [L.R. 8 luglio 2014, n. 19](#), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e dall'art. [2, comma 9, lettera l\)](#), [L.R. 25 marzo 2016, n. 7](#), entrata in vigore il 30 marzo 2016, e poi così sostituito dall'art. [1, comma 1, lett. d\)](#), [L.R. 18 giugno 2019, n. 11](#).

[\(691\)](#) Comma così modificato dall'art. [8, comma 1, lett. c\)](#), [L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

[...]

Sicilia

L.R. 2-8-2002 n. 5

Istituzione delle strade e delle rotte del vino. Norme urgenti sull'inventario viticolo della Sicilia. Altre disposizioni per il settore agricolo.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 9 agosto 2002, n. 36.

[...]

Art. 14-bis.

Disciplina in materia di oleoturismo, di strade dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari. Integrazione delle strade del vino esistenti ⁽⁸⁾.

1. Le attività di "oleoturismo" in Sicilia sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 513 e 514, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#) nonché dalle linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica di cui al [decreto 26 gennaio 2022](#) del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. Ai sensi dell'[articolo 5 della legge 27 luglio 1999, n. 268](#), le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge ad eccezione dell'articolo 5 si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione dell'olio di oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari.
3. Nel caso in cui sullo stesso territorio insistono produzioni diversificate e di qualità relative al vino, all'olio e a prodotti tipici agro-alimentari, il comitato promotore di cui all'articolo 2 può promuovere la realizzazione congiunta delle "Strade", a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso.
4. Le Strade del vino già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate con le produzioni di olio d'oliva e agro-alimentari diversificate e di qualità che insistono sullo stesso

territorio, a condizione del mantenimento dell'unitarietà del percorso della strada esistente.

5. Alle Strade dell'olio e dei prodotti tipici agro-alimentari si applica il disciplinare approvato con decreto 15 gennaio 2003 dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. Le attività di promozione e valorizzazione dell'olio e dei prodotti tipici agroalimentari di cui al presente articolo possono essere svolte dalle enoteche di cui all'articolo 5.

7. Le disposizioni attuative in materia di "oleoturismo" di cui al comma 1, nonché eventuali modifiche volte ad integrare il disciplinare di cui al comma 5, rispetto a specificità riguardanti le costituenti Strade dell'olio d'oliva e dei prodotti tipici agro-alimentari, sono approvate con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

(8) Articolo aggiunto dall'art. [7, comma 1](#), [L.R. 12 maggio 2022, n. 12](#).

[...]

Toscana

L.R. 23 giugno 2003, n. 30 ⁽¹⁾.

Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana ^{(2) (3) (4)}.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 2 luglio 2003, n. 26, parte prima.

(2) L'attività agriturbistica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 157, comma 2, del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, approvato con L.R. 23 marzo 2000, n. 42, resta disciplinata dalla presente legge. Ai sensi del nuovo testo dell'art. 58, comma 4, della stessa legge gli alloggi agriturbistici di cui alla presente legge che rispondono a taluni requisiti ivi indicati possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca». Vedi, anche, la [Delib.G.R. 13 novembre 2006, n. 830](#).

(3) Vedi, anche, il D.Dirig. 24 febbraio 2005, n. 1090 e la [Delib.G.R. 30 marzo 2015, n. 357](#).

(4) Titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, [L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «Disciplina delle attività agriturbistiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana.». In precedenza, il presente titolo era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, [L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#) e dall'art. 1, comma 1, [L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Toscana sostiene l'agricoltura, in armonia con la politica di sviluppo rurale della Comunità europea, anche mediante la disciplina di idonee forme di turismo nella campagna, denominato agriturismo, volte a:

a) favorire lo sviluppo agricolo e forestale attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole ⁽⁵⁾;

b) agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita;

c) valorizzare il patrimonio rurale, naturale ed edilizio;

d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l'oleoturismo ⁽⁶⁾;

e) valorizzare le tradizioni e le attività socio-culturali del mondo rurale;

f) sviluppare il turismo sociale e giovanile nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati ⁽⁷⁾;

f-bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta ⁽⁸⁾;

f-ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali ⁽⁹⁾;

f-quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche ⁽¹⁰⁾.

(5) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge).

(6) Lettera così sostituita dall'*art. 2, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15*. Il testo precedente era così formulato: «d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, nonché le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche e l'enoturismo.». In precedenza, la presente lettera era già stata modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80* e dall'*art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(8) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(9) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(10) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

Art. 2 *Definizioni.*

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all'articolo 5, attraverso l'utilizzo della propria azienda in rapporto di connessione [e di complementarietà] ⁽¹¹⁾ con l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile che deve rimanere principale, secondo quanto disposto dalla presente legge.

2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali;

b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;

c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;

d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta ⁽¹²⁾.

2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche ed educative rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e ad altre tipologie di soggetti interessati, svolte dalle imprese agricole ⁽¹³⁾.

2-bis 1. Le attività rivolte alle altre tipologie di soggetti interessati sono realizzate nell'ambito di progetti educativi promossi da istituti scolastici, università, organizzazioni professionali agricole ed altre associazioni ⁽¹⁴⁾.

2-bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti ⁽¹⁵⁾.

2-ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2-bis ⁽¹⁶⁾.

(11) Parole soppresse dall'art. 2, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(12) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge: a) il dare alloggio stagionale in appositi locali aziendali; b) l'ospitare i campeggiatori in spazi aperti per soggiorni stagionali; c) l'organizzare attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale; d) il somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto pasti, alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, nonché l'organizzare non solo per gli ospiti aziendali degustazioni e assaggi di prodotti aziendali.».

(13) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

(ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e poi così sostituito dall'[art. 2, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#). Per l'applicazione della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «2-bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico.».

(14) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#). Per l'applicazione della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 3, della medesima legge.

(15) Comma dapprima aggiunto dall'[art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#) e poi così costituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «2-bis 2. Per enoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti.».

(16) Comma aggiunto dall'[art. 2, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

Art. 3

Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività ⁽¹⁷⁾.

1. Le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività agrituristiche svolte ai sensi della presente legge ⁽¹⁸⁾.

2. L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, nel caso in cui sia iscritta nel registro dei produttori biologici, ai sensi della legge regionale 16 luglio 1997, n. 49 (Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), o sia concessionaria del marchio agriqualità, di cui alla [legge regionale 15 aprile 1999, n. 25](#) (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed

alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata a tutela contro la pubblicità ingannevole), può far seguire al termine agriturismo un riferimento al marchio utilizzato ⁽¹⁹⁾.

2-bis. All'interno dell'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall'articolo 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica ⁽²⁰⁾.

(17) Rubrica così sostituita dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Denominazione delle attività agrituristiche.».

(18) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(19) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(20) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 5, della medesima legge.

Art. 4

Ambito di applicazione.

1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più Unità tecniche economiche (U.T.E.), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna U.T.E.

TITOLO II

Esercizio dell'agriturismo

Capo I - Soggetti legittimati - Principalità delle attività agricole - Connessione delle attività agrituristiche - Dichiarazione di inizio attività ⁽²¹⁾

Art. 5

Soggetti legittimati e addetti all'esercizio dell'agriturismo.

1. L'esercizio dell'agriturismo è riservato agli imprenditori agricoli singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile.
2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agricola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda ⁽²²⁾.
3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo ⁽²³⁾.

(21) Rubrica così sostituita dall'art. 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Soggetti legittimati - Concessione e complementarietà delle attività agrituristiche - Principalità delle attività agricole - Autorizzazione»

(22) Il presente comma, già sostituito dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2004, n. 27, è stato poi nuovamente così sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Gli imprenditori agricoli autorizzati all'esercizio dell'attività agriturbistica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Tali attività devono essere sempre connesse e complementari con l'attività agricola delle singole aziende e il carattere di principalità deve essere rispettato con riferimento ad ogni singola azienda. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), per ogni azienda valgono i limiti di ricettività previsti dagli articoli 12 e 13. Nel caso in cui la collaborazione interessi l'attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), sono considerati ospiti aziendali tutti gli ospiti delle

aziende agrituristiche che hanno sottoscritto gli accordi di collaborazione, nel rispetto dei limiti di recettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, delle vigenti norme igienico-sanitarie e dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 2.».

(23) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i famigliari, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale nonché i lavoratori con rapporto di lavoro interinale.».

Art. 6

Connessione dell'attività agriturbistica e principalità dell'attività agricola.

1. La connessione dell'attività agriturbistica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attività agriturbistica nel rispetto della presente legge.

2. La connessione dell'attività agriturbistica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agriturbistica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzato nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agriturbistica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:

a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche;

b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità dell'attività minima di cui [regolamento \(UE\) n. 1307/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio ⁽²⁴⁾;

c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole colture e allevamenti ⁽²⁵⁾.

[\(24\)](#) Lettera così sostituita dall'[art. 53, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 78, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica il regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 1452/2001, il regolamento (CE) n. 1453/2001, il regolamento (CE) n. 1454/2001, il regolamento (CE) n. 1868/94, il regolamento (CE) n. 1251/1999, il regolamento (CE) n. 1254/1999, il regolamento (CE) n. 1673/2000, il regolamento (CEE) n. 2358/71 e il regolamento (CE) n. 2529/2001).».

[\(25\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 6, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31 della stessa legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Connessione e complementarietà dell'attività agrituristica e principalità dell'attività agricola. 1. La connessione dell'attività agrituristica si realizza allorché l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle attività agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia

idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. La complementarità dell'attività agrituristica si realizza congiuntamente alla principalità dell'attività agricola.

3. La principalità dell'attività agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica nel corso dell'anno solare è inferiore al tempo utilizzati nell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, tenuto conto della diversità delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, è maggiore rispetto alle entrate dell'attività agrituristica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le spese d'investimento e le spese correnti da effettuarsi annualmente per l'attività agricola in azienda, al netto degli aiuti, per interventi e attività sono superiori a una quota minima fissata in rapporto alla ricettività autorizzata ed inferiori a una quota massima fissata in rapporto alla entità ed alle caratteristiche produttive dell'impresa.

4. Il regolamento d'attuazione indica le ore lavorative convenzionali occorrenti per le singole attività agricole e per le singole attività agrituristiche, gli interventi e le attività che possono essere oggetto delle spese d'investimento e delle spese correnti, le quote minime e massime delle spese e le garanzie per le obbligazioni assunte con riferimento agli investimenti ed alle spese.».

Art. 7

Criteria e modalità per la verifica del rapporto di principalità.

1. La principalità e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica tramite apposita relazione sull'attività agrituristica in forma di autodichiarazione.

2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dall'imprenditore, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito

della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla [legge regionale 8 marzo 2000, n. 23](#) (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola, ai sensi dell'articolo 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola;

2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attività agrituristiche e per l'attività agricola.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonché la prevalenza dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attività agrituristica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalità, lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità con cui la relazione sull'attività agrituristica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'[articolo 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40](#) (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ciò comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore ⁽²⁶⁾.

(26) Articolo così sostituito dall'[art. 7, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 30, comma 4, della medesima legge. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Criteri e modalità per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà e della principalità. 1. La connessione, la complementarietà e la principalità sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attività agrituristica nella relazione sull'attività agrituristica.

2. La relazione sull'attività agrituristica è allegata alla domanda di autorizzazione di cui all'articolo 8.

3. Qualora sussista l'obbligo di presentare il programma di miglioramento agricolo ambientale cui all'articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola), la relazione sull'attività agrituristica integra tale strumento.

4. Nella relazione sull'attività agrituristica sono indicati:

a) l'attività agrituristica e l'attività agricola previste per il triennio successivo;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalità dell'attività agricola. A seconda della scelta effettuata dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 6 sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica e a quello per l'attività agricola;

2) alla produzione lorda vendibile, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attività agrituristica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

3) all'entità delle spese d'investimento e delle spese correnti che saranno effettuate e le garanzie fornite da parte dell'imprenditore;

c) l'ordinamento colturale e le attività produttive attuate nel triennio precedente alla stesura del piano o della relazione e quelli previsti a seguito degli interventi programmati, anche in riferimenti alle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile;

d) la consistenza delle strutture edilizie presenti sul fondo e di quelle poste all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, con l'indicazione della loro utilizzazione ai fini dell'attività agrituristica e

dell'attività agricola nonché la consistenza delle eventuali strutture edilizie presenti sul fondo e non utilizzate;

e) l'indicazione delle unità lavorative e del monte complessivo annuo di giornate-lavoro previste per l'attività agrituristica e per l'attività agricola, se non già precedentemente specificato.

5. Il mantenimento dei requisiti dichiarati nella relazione è attestato dall'imprenditore agricolo con periodicità triennale mediante autocertificazione, sulla base delle indicazioni stabilite nel regolamento di attuazione.

6. In riferimento al requisito della principalità qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta la comunica al comune. Il comune acquisisce, sulla modifica proposta, il parere vincolante della provincia o della comunità montana. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare già trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

7. Il regolamento di attuazione elenca i documenti che dimostrano, a secondo della scelta operata dall'imprenditore, la principalità dell'attività agricola rispetto all'attività agrituristica e consentono di accertare il permanere di tale carattere.».

Art. 8

Esercizio dell'attività agrituristica ⁽²⁷⁾.

1. Non possono esercitare l'attività agrituristica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica

moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli [articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#) (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ⁽²⁸⁾.

3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è situata l'UTE mediante il sistema telematico di accettazione regionale (STAR) ⁽²⁹⁾.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della SCIA, le modalità di presentazione e la connessione della SCIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della [L.R. n. 40/2009](#).

5. Il comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agriturbistica effettua una verifica del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

6. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata all'ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della SCIA.

7. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agriturbistica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agriturbistica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una SCIA in cui attesta il possesso dei

requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente.

8. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della SCIA.

9. [La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA all'interno della DUA] ⁽³⁰⁾.

(27) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 8, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 7, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Esercizio dell'attività agrituristica. 1. Non possono esercitare l'attività agrituristica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e di cui all'articolo 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attività agrituristiche è soggetto a dichiarazione di inizio attività (DIA) ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio è situata l'UTE in cui si svolge l'attività agriturbistica, tramite lo sportello unico delle attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della DIA.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della DIA, le modalità di presentazione e la connessione della DIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della [L.R. n. 40/2009](#).

5. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attività è stata avviata è comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA.

6. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agriturbistica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agriturbistica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agriturbistica precedente.

7. In caso di variazione delle attività agriturbistiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agriturbistica e presentare una variazione della DIA.».

(28) Vedi, anche, il punto 11, [O.P.G.R. 3 maggio 2020, n. 50](#).

(29) Comma dapprima sostituito dall'[art. 3, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#). Il testo precedente era così formulato: «3. La SCIA e le variazioni di cui ai commi 6, 7 e 8, sono presentate allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). L'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA.».

(30) Comma abrogato dall'[art. 4, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

Art. 9

Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche.

1. Nella SCIA l'imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione ⁽³¹⁾.
2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'avvio delle attività agrituristiche ⁽³²⁾.
3. Qualora si verificano variazioni dei requisiti tali da comportare un aggiornamento del livello di classificazione, l'imprenditore agricolo dichiara tale variazione al SUAP del comune nel cui territorio è situata l'UTE, che provvede alla variazione della SCIA ⁽³³⁾.
4. La competente struttura della Giunta regionale procede in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento di rettifica è trasmesso al comune e notificato all'interessato ⁽³⁴⁾.

(31) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge), poi così modificato dall'*art. 8, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69*. Il testo originario era così formulato: «1. Sulla base delle caratteristiche dichiarate dal titolare, in conformità alle disposizioni del regolamento di attuazione, la provincia assegna la relativa classifica alla struttura ricettiva agrituristica.».

(32) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività agrituristiche.».

(33) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e dall'*art. 54, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal

27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(34) Comma così sostituito dall'art. 54, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. La provincia può procedere in ogni momento, anche d'ufficio, alla rettifica della classificazione qualora accerti che una struttura ricettiva possiede i requisiti di una classificazione inferiore a quella in essere. Il provvedimento della provincia è trasmesso al comune e notificato all'interessato.».

Art. 10

Dati statistici ⁽³⁵⁾.

1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall'ISTAT ai sensi dell'*articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'*art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400*).
3. I comuni capoluogo e la Città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva agrituristiche e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del *D.Lgs. 322/1989*, e li trasmettono alla Giunta regionale.
4. I dati di cui al comma 3, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

(35) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Dati statistici. 1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.

2. È prevista la facoltà di presentare entro il 1° marzo di ogni anno una comunicazione suppletiva dei prezzi che si intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno, se variati in aumento.

3. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione principale è effettuata entro la data di inizio dell'attività.

4. I comuni capoluogo e la città metropolitana raccolgono i dati dei servizi e delle attrezzature di ogni singola struttura ricettiva e acquisiscono i dati statistici riguardanti le strutture ricettive ed il movimento clienti, ai sensi del *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322* (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400) e li tra smettono alla Giunta regionale.

4-bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 10, commi 1-4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80 e dall'art. 55, commi 1-2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14.

Art. 11

Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici ⁽³⁶⁾.

1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l'esercizio per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti ⁽³⁷⁾;

b) esporre al pubblico copia della SCIA di cui all'articolo 8 ⁽³⁸⁾;

c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA ⁽³⁹⁾;

e) [rispettare i prezzi comunicati] ⁽⁴⁰⁾;

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

f-bis) rispettare i prezzi massimi esposti ⁽⁴¹⁾;

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla [L.R. n. 40/2009](#) .

(36) Articolo così sostituito dall'[art. 11, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo originario era così formulato: «Art. 11. Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici. 1. I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di un anno dalla data fissata nell'autorizzazione e di non sospendere l'esercizio nell'attività per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio;

b) esporre al pubblico l'autorizzazione di cui all'articolo 8;

- c) comunicare al comune la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;
- d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;
- e) rispettare i prezzi comunicati;
- f) esporre al pubblico, in un luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;
- g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.».

(37) Lettera così modificata dall'art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

(38) Lettera così modificata dall'art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

(39) Lettera così modificata dall'art. 9, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

(40) Lettera abrogata dall'art. 56, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(41) Lettera aggiunta dall'art. 56, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

TITOLO II

Esercizio dell'agriturismo

Capo II - Limiti e modalità d'esercizio delle attività agrituristiche

Art. 12

Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti ⁽⁴²⁾.

1. L'attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti

massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell'attività agricola ⁽⁴³⁾.

(42) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 2, L.R. 28 maggio 2004, n. 27*, è stato poi così sostituito dall'*art. 12, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. 1. L'attività di ospitalità è stagionale ed è svolta negli immobili di cui all'articolo 17 e nel rispetto del limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni. L'attività di ospitalità oltre il limite di trenta posti letto può essere svolta, salvo contraria disposizione degli strumenti urbanistici comunali e comunque entro il limite massimo di quaranta posti letto, esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti. 2. La capacità ricettiva di cui al comma 1 può essere aumentata, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, tramite interventi di recupero di edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati secondo la normativa vigente in materia, nonché di edifici situati all'interno dei nuclei classificati dagli strumenti urbanistici zone A non urbane, ai sensi del *decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444*. 3. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere autorizzata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiuntivi non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto autorizzati. 4. La stagionalità si intende riferita esclusivamente alla durata del soggiorno, a fini turistici, degli ospiti aziendali.».

(43) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

Art. 13

Ospitalità in spazi aperti ⁽⁴⁴⁾.

1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:

a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all'interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;

b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:

- 1) sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale;
- 2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
- 3) novanta ospiti per azienda;
- 4) 35 piazzole per azienda.

2. Gli ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di cui al comma 1 sono individuati dal regolamento di attuazione, che ne specifica anche le caratteristiche.

3. L'ospitalità in spazi aperti è preclusa nelle aree individuate con delibera del Consiglio comunale.

4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall'imprenditore agricolo in non più di dodici piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall'imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti.

(44) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Ospitalità in spazi

aperti. 1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola.

2. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.». In precedenza, il presente articolo era già stato modificato dall'art. 197, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e dall'art. 13, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80.

Art. 14

Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche ⁽⁴⁵⁾ ⁽⁴⁶⁾.

1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione ⁽⁴⁷⁾.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agriturbistica .

(45) Rubrica così sostituita dall'art. 5, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale.».

(46) Articolo così sostituito dall'art. 14, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 14. Attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo riferite al mondo rurale. 1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni

fondari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione e complementarità. Le stesse: a) sono finalizzate a una migliore conoscenza del territorio e delle tradizioni locali; b) sono previste nei programmi proposti dall'imprenditore agricolo nella relazione dell'attività agrituristica; nel caso si renda necessario modificare il programma, l'imprenditore agricolo lo comunica al comune almeno otto giorni prima dell'inizio delle attività medesime. 2. Le attività di escursionismo o di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.».

(47) Comma così costituito dall'art. 5, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.».

Art. 15

Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali.

1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell'attività agricola.

2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l'origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti ⁽⁴⁸⁾.

(48) Articolo così sostituito dall'art. 15, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 15. Somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto e organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti aziendali. 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico:

a) è rivolta esclusivamente agli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) per la consumazione sul posto;

b) è costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali e aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali.

2. L'organizzazione di degustazioni e assaggi di prodotti:

a) è effettuata esclusivamente con prodotti aziendali e all'interno dell'azienda;

b) è rivolta non esclusivamente agli ospiti aziendali.

3. Sono considerati prodotti aziendali i cibi e le bevande prodotti e lavorati nell'azienda agricola e quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.».

Art. 16

Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità ⁽⁴⁹⁾.

1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14 ⁽⁵⁰⁾.

(49) Articolo così sostituito dall'art. 16, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 16. Organizzazioni di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. 1. Le aziende agrituristiche, che hanno una propria produzione di prodotti

tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente, possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'articolo 14, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il numero degli eventi non può essere superiore a venti per anno solare; b) nel corso degli eventi la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sul posto può essere rivolta a tutti i partecipanti e deve essere costituita prevalentemente da prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso aziende agricole locali secondo i parametri indicati nel regolamento di attuazione; c) gli impianti e i locali utilizzati nel corso degli eventi devono avere i requisiti igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.».

(50) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

TITOLO II

Esercizio dell'agriturismo

Capo III - Norme per gli interventi edilizi. Requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche

Art. 17

Immobili destinati all'attività agrituristiche.

1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristiche:

a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;

b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;

c) salvo i limiti e le condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da:

1) interventi di sostituzione edilizia di cui all'articolo 71, comma 1, lettera l), della L.R. 65/2014;

2) addizioni volumetriche di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera g), della L.R. 65/2014*;

3) addizione volumetrica di cui all'articolo 71, comma 1-bis, e all'*articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014*;

3-bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'*articolo 72, comma 1, lettera a), della L.R. 65/2014*, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:

a) interventi di addizione volumetrica;

b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria ⁽⁵¹⁾;

4) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera c), della L.R. 65/2014*;

5) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'*articolo 71, comma 1, lettera h), della L.R. 65/2014*;

6) interventi di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti di cui all'*articolo 134, comma 1, lettera i), della L.R. 65/2014* ⁽⁵²⁾ ⁽⁵³⁾.

d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15 ⁽⁵⁴⁾.

2. L'attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione ⁽⁵⁵⁾.

(51) Numero aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15*.

(52) Numero così modificato dall'*art. 7, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15*.

(53) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era così formulato: «c) salvo i limiti e le

condizioni previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i volumi derivanti da: 1) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'[articolo 72, comma 1 lettera b\), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#) (Norme per il governo del territorio); 2) interventi di sostituzione edilizia di cui all'[articolo 71, comma 1, lettera m\), della L.R. 65/2014](#); 3) addizioni volumetriche di cui all'[articolo 71, comma 1, lettera h\), della L.R. 65/2014](#); 4) ampliamenti una tantum di cui all'[articolo 71, comma 2, lettera a\)](#) e all'[articolo 72, comma 1, lettera a\), della L.R. 65/2014](#); 5) trasferimenti di volumetrie di cui all'[articolo 71, comma 2, lettera b\)](#) e all'[articolo 72, comma 1, lettera a\), della L.R. 65/2014](#); 6) interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'[articolo 71, comma 1, lettera c\), della L.R. 65/2014](#); 7) interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'[articolo 71, comma 1, lettera i\), della L.R. 65/2014](#);». In precedenza, la presente lettera era già stato modificata dall'art. 198, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, dall'[art. 17, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#) e dall'[art. 57, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#).

(54) Lettera dapprima sostituita dall'[art. 17, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#) e poi così modificata dall'[art. 7, comma 3, L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo.».

(55) Comma così sostituito dall'[art. 17, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Gli edifici utilizzati per l'attività agrituristica mantengono la loro destinazione d'uso a fini agricoli.».

Art. 18

Disciplina per il governo del territorio e per gli interventi edilizi.

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio rurale destinato all'attività agrituristica devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monolocali. Le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso

agrituristico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità ⁽⁵⁶⁾.

2. [Gli interventi consentiti per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono quelli definiti dall'articolo 4 comma 2 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Nuove norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) e successive modifiche] ⁽⁵⁷⁾.

3. Non è consentita la trasformazione e l'utilizzazione ai fini agrituristici ⁽⁵⁸⁾:

a) degli edifici, o di parti di essi, e degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o negli atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) ed all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995 per il periodo di validità delle stesse convenzioni e atti d'obbligo ⁽⁵⁹⁾;

b) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. n. 10/1979, nonché di quelli costruiti ai sensi dell'articolo 3, commi 10 e 11, della L.R. n. 64/1995 ⁽⁶⁰⁾;

b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) nonché di quelli realizzati ai sensi dell'*articolo 73, comma 4, della L.R. 65/2014*, salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessario atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati ⁽⁶¹⁾.

4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applicano le disposizioni degli *articoli 71 e 72 della L.R. n. 65/2014* ⁽⁶²⁾.

5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'*articolo 188, comma 1, lettera a), della L.R. n. 65/2014* ⁽⁶³⁾.

6. Non possono essere realizzate nuove costruzioni per l'attività agriturbistica e per le attrezzature e i servizi ad essa afferenti, fatta salva la realizzazione dei volumi di cui al comma 1, lettera c) dell'articolo 17, dei servizi igienico-sanitari dei volumi tecnici e la realizzazione degli impianti sportivo-ricreativi secondo le norme tecniche definite nel regolamento di attuazione. Per i servizi igienico-sanitari è ammessa la realizzazione di un unico manufatto con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico ⁽⁶⁴⁾.

6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi degli *articoli 73 e 74 della L.R. 65/2014* per la durata di dieci anni ⁽⁶⁵⁾.

7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al *decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236* (Regolamento di attuazione dell'*articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13*), con opere provvisoriale ⁽⁶⁶⁾.

(56) Comma così sostituito dall'art. 199, comma 1, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1. Il testo originario era così formulato: «1. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano gli interventi sul patrimonio edilizio rurale che devono essere realizzati utilizzando materiali costruttivi tipici e nel rispetto delle tipologie e degli elementi architettonici e decorativi caratteristici dei luoghi, con l'esclusione di tipologie riferibili a monocali. Gli strumenti urbanistici comunali disciplinano, inoltre, le opere e gli impianti di pertinenza ai fabbricati ad uso agriturbistico e le aree per la sosta degli ospiti campeggiatori che devono essere realizzati in modo da integrarsi con l'ambiente circostante, con particolare riferimento alle sistemazioni e agli arredi esterni, alla regimazione idraulica e allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi. Gli interventi devono comunque garantire una sufficiente dotazione di acqua avente caratteristiche di potabilità.».

(57) Comma abrogato dall'art. 199, comma 2, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.

(58) Alinea così modificato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(59) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2004, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «a) degli annessi agricoli realizzati alle condizioni contenute nelle convenzioni o atti d'obbligo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole) e all'articolo 4, comma 6, della L.R. n. 64/1995 e successive modifiche.».

(60) Lettera così sostituita dall'*art. 3, comma 2, L.R. 28 maggio 2004, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «b) degli edifici o di parti di essi realizzati ai sensi della L.R. n. 64/1995 e della L.R. n. 10/1979 alle condizioni contenute nelle convenzioni e negli atti unilaterali d'obbligo di cui alle stesse leggi.».

(61) Lettera dapprima aggiunta dall'*art. 18, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e poi così sostituita dall'*art. 58, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «b-bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati.».

(62) Comma così sostituito dall'*art. 58, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Agli interventi effettuati sul patrimonio edilizio con destinazione agrituristica si applica l'articolo 5 della L.R. n. 64/1995 e successive modifiche.».

(63) Comma così sostituito dall'art. 199, comma 3, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 e dall'*art. 58, comma 3, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così

formulato: «5. Agli interventi edilizi per le attività agrituristiche realizzati dagli imprenditori agricoli professionali si applica l'articolo 124, comma 1, lettera a) della L.R. n. 1/2005.».

(64) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*.

(65) Comma dapprima aggiunto dall'*art. 18, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e poi così sostituito dall'*art. 58, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell'articolo 41 comma 4 della L.R. n. 1/2005 per la durata di dieci anni.».

(66) Comma così sostituito dall'*art. 18, comma 4, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «7. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive di cui al *decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236* (Regolamento di attuazione dell'*articolo 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13*). Relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche si applicano le norme di cui all'*articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104* (Legge-quadro per l'assistenza l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).».

Art. 19

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche.

1. I requisiti strutturali, igienico-sanitari sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai

regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione.

1-bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali ⁽⁶⁷⁾.

2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria ⁽⁶⁸⁾.

3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione ⁽⁶⁹⁾.

4. Nell'esercizio dell'attività escursionistica, le aziende agricole ricadenti nei territori classificati montani ai sensi della normativa vigente possono fornire ospitalità, nei limiti previsti dalla presente legge, in immobili, ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri o altri percorsi di viabilità secondaria e che possiedono i requisiti per i rifugi alpini previsti dall'articolo 37 del D.P.G.R. 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo - L.R. 23 marzo 2000, n. 42) e successive modifiche.

(67) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

(68) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari deve essere tenuto conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza dei locali e di superficie aereo - illuminante previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, come indicato nel regolamento di attuazione.».

(69) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Gli alloggi agrituristici devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni quattro persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 20

Requisiti tecnici, edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per l'ospitalità in spazi aperti.

1. Nello svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti nonché quelli previsti dal regolamento d'attuazione che prevede in particolare le superfici minime e le caratteristiche delle piazzole, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi.

2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione ⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così sostituito dall'art. 20, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima di un servizio igienico-sanitario ogni sei persone e di un servizio per lavanderia ogni dodici persone, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 21

Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo

svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo.

1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.
3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella [legge regionale 9 marzo 2006, n. 8](#) (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio) ⁽⁷¹⁾.

[\(71\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 21, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31](#) della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo. 1. Nello svolgimento dell'attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima di un servizio ogni quindici ospiti giornalieri.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo le modalità applicative indicate nel regolamento di attuazione.».

Art. 22

Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande ⁽⁷²⁾.

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sull'igiene degli alimenti), al [decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193](#) (Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con [D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti.

3. L'attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell'azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della SCIA di cui al [D.P.G.R. n. 40/R del 2006](#) e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a ⁽⁷³⁾:

a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;

b) caratteristiche dei locali di macellazione;

c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;

d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l'idoneità della cucina è sufficiente

il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al [D.Lgs. 193/2007](#) (Attuazione della [direttiva 2004/41/CE](#) relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti .

(72) Articolo così sostituito dall'[art. 22, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 31](#) della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Requisiti igienico sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande. 1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modificata degli articoli 242, 243, 247, 250, 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con [R.D. 27 luglio 1934, n. 1265](#): Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e successive modifiche nonché al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari), con particolare riferimento all'articolo 9.

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compreso la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto della direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari.

3. L'attività di macellazione di animali allevati in azienda è consentita, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e previa autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi della L.R. n. 283/1962 e successive modifiche, nonché nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 155/1997 sull'autocontrollo e delle specificazioni contenute nel regolamento di attuazione in particolare attinenti a:

a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;

- b) caratteristiche dei locali di macellazione;
- c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di preparazione e di somministrazione di pasti per un numero di ospiti complessivamente non superiore a dodici, per l'idoneità dei locali, compresa la cucina, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al D.Lgs. n. 155/1997.

5. Nelle strutture agrituristiche con un numero di posti letto autorizzati in camera non superiori a dodici è possibile autorizzare l'uso della cucina per gli ospiti laddove è disponibile uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti. La cucina deve avere le caratteristiche di cui al comma 4.».

(73) Alinea così modificato dall'art. 10, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

TITOLO II-bis

Esercizio delle attività di fattoria didattica ⁽⁷⁴⁾

Art. 22-bis

Avvio delle attività di fattoria didattica ⁽⁷⁵⁾

1. Le imprese agricole singole e associate che intendono avviare l'attività di fattoria didattica sono soggette alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività stessa ⁽⁷⁶⁾.
2. [La modulistica per la presentazione della SCIA è compilata sul sistema informativo ARTEA] ⁽⁷⁷⁾.
3. Nel caso in cui l'attività di fattoria didattica sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

4. Le imprese agricole non possono esercitare attività di fattoria didattica nei casi di cui all'articolo 8, comma 1.

(74) Titolo aggiunto dall'*art. 4, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.

(75) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della medesima legge.

(76) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

(77) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

Art. 22-ter

Modalità di svolgimento e organizzazione delle attività di fattoria didattica ⁽⁷⁸⁾.

1. Per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica è necessaria la presenza dell'imprenditore agricolo o di un suo coadiuvante familiare o di un collaboratore. Tali soggetti devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica organizzato ai sensi dell'articolo 22-quater;

b) diploma o laurea in materie pedagogiche;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) qualifica di guida ambientale;

e) dichiarazione di aver svolto attività didattiche e di animazione rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, o comunque ogni altra attività di cui all'articolo 14, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della *legge regionale 21 gennaio 2014, n. 4* (Disciplina delle fattorie didattiche. Modifiche alla *legge regionale 23 giugno 2003, n. 30* "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana");

la dichiarazione attesta anche gli eventuali istituti scolastici e/o gli altri istituti, organismi, enti o associazioni ai quali è stata rivolta tale attività;

f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente ad oggetto l'attività di fattoria didattica organizzato dalle province, da altre regioni o dalle associazioni di categoria e conseguito prima dell'entrata in vigore della [L.R. n. 4/2014](#).

2. Per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica l'imprenditore deve stipulare un'apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

3. Con regolamento di attuazione sono disciplinati in particolare:

a) i requisiti tecnici dei locali, degli spazi aperti o di altre strutture aziendali utilizzati per l'attività di fattoria didattica;

b) i requisiti organizzativi in funzione della tipologia dei partecipanti;

c) i limiti e le modalità di utilizzo del logo identificativo di cui all'articolo 22-sexies;

d) le caratteristiche della polizza assicurativa di cui al comma 2.

(78) Articolo aggiunto dall'[art. 6, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'[art. 11, comma 2, della medesima legge](#).

Art. 22-quater

Attività formativa ⁽⁷⁹⁾ ⁽⁸⁰⁾

1. I corsi di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica sono predisposti nell'ambito della [legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#) (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e del regolamento emanato con [D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R](#) (Regolamento di esecuzione della legge regionale. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro").

2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della [L.R. n. 4/2014](#), la Giunta regionale, con deliberazione, definisce i percorsi formativi di cui al comma 1, e i contenuti tecnico-culturali del programma dei corsi.

(79) Articolo aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'[art. 11, comma 2, della medesima legge](#).

(80) Ai sensi della [Delib.G.R. 7 luglio 2014, n. 547](#) sono state approvate le normative regionali in materia di attività formative, gli indirizzi per la realizzazione delle attività di formazione obbligatoria per operatore di fattoria didattica.

Art. 22-quinquies

Elenco delle fattorie didattiche ⁽⁸¹⁾.

1. Le imprese che svolgono le attività di fattoria didattica sono inserite nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, tenuto da ARTEA tramite l'utilizzo del sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli [articoli 2 e 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23](#) (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

2. I dati presenti nell'elenco regionale delle fattorie didattiche possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

(81) Articolo aggiunto dall'[art. 8, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4](#). Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'[art. 11, comma 2, della medesima legge](#).

Art. 22-sexies

Logo identificativo ⁽⁸²⁾.

1. Le fattorie didattiche utilizzano un logo identificativo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale e denominato "Rete delle fattorie didattiche della Toscana."

2. Il logo identificativo è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria didattica, secondo limiti e modalità di utilizzo del logo definite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 22-ter.

(82) Articolo aggiunto dall'*art. 9, comma 1, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

TITOLO II-ter ⁽⁸³⁾

Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo ⁽⁸⁴⁾

Art. 22-septies

Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo ⁽⁸⁵⁾.

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o del vino riconosciute ai sensi della *legge regionale 5 agosto 2003, n. 45* (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. Possono esercitare le attività di oleoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o dell'olio, riconosciute ai sensi della [L.R. 45/2003](#) e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;

c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l'attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).

(83) Titolo aggiunto dall'[art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

(84) Rubrica così sostituita dall'[art. 9, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «Esercizio delle attività di enoturismo».

(85) Articolo dapprima aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#) e poi così sostituito dall'[art. 10, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 22-septies. Avvio delle attività di enoturismo. 1. Possono esercitare le attività di enoturismo: a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura; b) i comitati di gestione delle strade del vino riconosciute ai sensi della [legge regionale 5 agosto 2003, n. 45](#) (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità); c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino; d) i

consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica. 2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono avviare le attività di enoturismo sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale. 3. Nel caso in cui l'attività di enoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA. 4. Le attività di enoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) d) ed e).».

Art. 22-octies

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo ⁽⁸⁶⁾.

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della [legge regionale 27 luglio 2007, n. 45](#) (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);

b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della [L.R. 45/2007](#);

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo) per l'enoturismo o iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'[articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313](#) (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l'oleoturismo;

e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore.

(86) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22-octies. Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo. 1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della [legge regionale 27 luglio 2007, n. 45](#) (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola); b) attestato di frequenza rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della L.R. 45/22007; c) diploma o laurea in materie agrarie; d) titolo di enologo, ai sensi della [legge 10 aprile 1991, n. 129](#) (Ordinamento della professione di enologo); e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa; f) attestato di frequenza di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica.».

Art. 22-novies

(87).

Art. 22-novies Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità: a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica o oleoturistica; h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico o oleoturistico; i) l'attività di degustazione del vino e dell'olio extravergine di oliva all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto. 2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.

(87) Articolo dapprima aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76 e poi così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Art. 22-nonies. Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo. 1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità: a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi; b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici; c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate; d) sito

o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese; e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze; f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano; g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica sia in ambito vitivinicolo, sia agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica; h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico; i) l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri da vino in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto. 2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.».

Art. 22-decies

Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento ad alimenti ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾.

1. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana quali:

a) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e prodotto di montagna di cui al [regolamento \(UE\) n. 1151/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽⁹⁰⁾;

b) prodotti ottenuti con tecniche di produzione integrata di cui alla legge regionale 14 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

c) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#));

d) prodotti ottenuti con metodo biologico ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/1991 e del regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

1-bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), e d) ⁽⁹¹⁾.

2. Nel caso in cui le attività di degustazione del vino e dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari siano svolte in ambito agrituristico si applicano gli articoli 10 e 13 del regolamento emanato con [decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46/R](#) (Regolamento di attuazione della [legge regionale 23 giugno 2003, n. 30](#) "Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana") ⁽⁹²⁾.

3. Dall'attività di degustazione del vino e dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari sono in ogni caso escluse le attività che configurano la somministrazione di pasti alimenti e bevande ⁽⁹³⁾.

(88) Rubrica così sostituita dall'[art. 13, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «Attività di degustazione del vino in abbinamento ad alimenti.».

(89) Articolo aggiunto dall'[art. 10, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76](#).

(90) Lettera così modificata dall'art. 13, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

(91) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 3, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

(92) Comma così modificato dall'art. 13, comma 4, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

(93) Comma così modificato dall'art. 13, comma 5, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

Art. 22-undecies

Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾.

1. I soggetti di cui all'articolo 22-septies, comma 1, che svolgono le attività di enoturismo e di oleoturismo sono inseriti nell'elenco regionale degli operatori tenuto dall'ARTEA tramite l'utilizzo del SIART e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui agli articoli 2 e 3 della L.R. 23/2000 a seguito della presentazione della SCIA ⁽⁹⁶⁾.

2. I dati presenti nell'elenco regionale possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

(94) Rubrica così sostituita dall'art. 14, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15. Il testo precedente era così formulato: «Elenco degli operatori delle attività di enoturismo.».

(95) Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

(96) Comma così modificato dall'art. 14, comma 2, L.R. 24 maggio 2022, n. 15.

TITOLO III

Vigilanza, controlli e sanzioni

Art. 23

Vigilanza e controllo.

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.
4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande. La Regione controlla il mantenimento del requisito della principalità di cui all'articolo 7 su tutte le aziende agrituristiche almeno ogni tre anni. Il controllo sugli altri requisiti è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni ⁽⁹⁷⁾.
5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate ⁽⁹⁸⁾.
6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.
7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente ⁽⁹⁹⁾.

(97) Comma così sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80](#). Il testo precedente era così formulato: «4. La Regione effettua esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sulle caratteristiche delle

strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'articolo 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. La Regione controlla altresì i requisiti e gli standard minimi di qualità per lo svolgimento delle attività di enoturismo di cui all'articolo 22-octies. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio regionale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.» In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 59, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e dall'art. 12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76.

(98) Comma così modificato dall'art. 59, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

(99) Articolo così sostituito dall'art. 23, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Vigilanza e controllo. 1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, dalle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti, oltre che dagli altri soggetti indicati dalle norme vigenti, salvo quanto previsto al comma 2.

2. La vigilanza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), f), g) nonché l'accertamento dei requisiti inerenti la classificazione sono esercitati dalle province. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività scelta.

3. I comuni che hanno rilasciato autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agriturismo, trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione, con riferimento all'anno precedente, che evidenzia l'attività di controllo svolta direttamente, dalla provincia o da altri soggetti competenti, per il rispetto delle vigenti norme, con particolare riferimento al contenuto delle autorizzazioni rilasciate, alla classificazione e a quanto disposto dall'articolo 3.».

Art. 24

Sanzioni amministrative ⁽¹⁰⁰⁾.

1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agriturbistica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.

5. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;

b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;

c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;

d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell'anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata ⁽¹⁰¹⁾.

6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;

b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti ⁽¹⁰²⁾;

b-bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente ⁽¹⁰³⁾.

6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande ⁽¹⁰⁴⁾.

6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi ⁽¹⁰⁵⁾.

6-quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22-ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 ⁽¹⁰⁶⁾.

6-quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 ⁽¹⁰⁷⁾.

6-sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 ⁽¹⁰⁸⁾.

6-septies. Chiunque viola quanto prescritto dall'articolo 22-novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00 ⁽¹⁰⁹⁾.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 5-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6-bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati ⁽¹¹⁰⁾.

9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

(100) Articolo così sostituito dall'[art. 24, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge), poi così modificato come indicato nella nota che segue. Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 8, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza l'autorizzazione. L'autorizzazione non può essere concessa all'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza la denominazione agriturismo o agrituristico senza avere l'autorizzazione di cui all'articolo 8 in quanto privo dei requisiti soggettivi per richiederla, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione

regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturismo, suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nell'autorizzazione;

b) mancata esposizione al pubblico di copia dell'autorizzazione comunale;

c) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.

5. L'imprenditore agricolo autorizzato a svolgere le attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;

c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni;

d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, ovvero non sia esposta, ovvero sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.

6. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stesse indole.

7. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 5 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.

8. Sono fatte salve le sanzioni previste dal [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#) (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.».

[\(101\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 6, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80](#).

[\(102\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 60, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 78, comma 1, della medesima legge](#)). Il testo precedente era così formulato: «6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;

b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'articolo 10;

c) la comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variata rispetto alle precedenti comunicazioni;

d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.».

[\(103\)](#) Lettera aggiunta dall'[art. 6, comma 2, L.R. 6 agosto 2020, n. 80](#).

[\(104\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 6, comma 3, L.R. 6 agosto 2020, n. 80](#). Il testo precedente era così formulato: «6-bis. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.».

[\(105\)](#) Comma così sostituito dall'[art. 15, comma 1, L.R. 24 maggio 2022, n. 15](#). Il testo precedente era così formulato: «6-ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22-bis e

all'articolo 22-septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica e di enoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.».

(106) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

(107) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 3, L.R. 21 gennaio 2014, n. 4*. Per l'applicabilità della disposizione di cui al suddetto comma, vedi quanto previsto dall'*art. 11, comma 2, della medesima legge*.

(108) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 2, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

(109) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 3, L.R. 11 dicembre 2019, n. 76*.

(110) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 4, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'*art. 66, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e poi sostituito dall'*art. 60, comma 2, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*. Il testo precedente era così formulato: «8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 e 6-bis sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.».

Art. 25

Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche ⁽¹¹¹⁾.

1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.

4. L'esercizio della attività agrituristica può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristica non si sono adeguate entro i termini di cui all'[articolo 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80](#).

5. È altresì disposta la cessazione dell'attività di agriturismo nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'[articolo 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#) (Attuazione della delega di cui all'[articolo 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382](#)).

7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla competente struttura della Giunta regionale per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate ⁽¹¹²⁾.

[\(111\)](#) Articolo così sostituito dall'[art. 25, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 25. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività autorizzati oltre alla sanzione pecuniaria. L'autorizzazione all'esercizio è sospesa per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reitrazione delle violazioni, come indicato dall'articolo 24 comma 6, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da 1 a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, il comune fissa un termine, non

superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancati possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'autorizzazione all'esercizio. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune revoca l'autorizzazione, previo parere della provincia o della comunità montana.

4. L'autorizzazione è altresì revocata nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristica;

b) qualora l'interessato non abbia iniziato l'attività entro un anno dalla data fissata nell'autorizzazione per l'inizio dell'attività stessa, o abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

5. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'*articolo 19, commi 4 e 5, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*) e successive modifiche.

6. I provvedimenti di sospensione revoca sono comunicati alla provincia o alla comunità montana per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.».

(112) Comma così modificato dall'*art. 61, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*).

TITOLO IV

Disposizioni finali, transitori e abrogative

Art. 26

Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni.

1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola:

a) per le aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell'Unione europea ⁽¹¹³⁾.

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione ⁽¹¹⁴⁾.

(113) Lettera così sostituita dall'*art. 7, comma 1, L.R. 6 agosto 2020, n. 80*. Il testo precedente era così formulato: «a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;».

(114) Articolo così sostituito dall'*art. 26, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 31* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 26. Disposizioni per la rivitalizzazione delle zone montane e svantaggiate e per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni. 1. I comuni possono individuare aree montane e aree territoriali caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio e socio-economico e da carenza di esercizi per la ristorazione, entro le quali, in immobili situati all'interno del fondo aziendale è consentita la somministrazione di pasti, alimenti e bevande prevalentemente a base di prodotti aziendali o comunque da prodotti reperiti presso le aziende agricole locali e aziende agroalimentari locali che producono e vendono prodotti regionali, fino ad un massimo di trenta coperti a pasto, indipendentemente dall'esercizio delle altre attività agrituristiche, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 2 della L. n. 283/1962.

2. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola:

a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le aziende agricole autorizzate fino a otto posti letto e da nove a quindici posti letto.

3. Le condizioni di agevolazione di cui al comma 2 non si applicano alle aziende che superano i limiti di recettività di cui all'articolo 12.».

Art. 27*Regolamento di attuazione* ⁽¹¹⁵⁾.

1. La Regione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione ⁽¹¹⁶⁾.
2. [Il regolamento d'attuazione disciplina in particolare:
 - a) gli elementi di cui all'articolo 6, comma 4;
 - b) i documenti da allegare alla relazione agrituristica con particolare riferimento a quelli che dimostrano la realizzazione del carattere di principalità dell'attività agricola;
 - c) i criteri per la classificazione delle strutture, privilegiando le caratteristiche rurali dell'ospitalità e l'offerta dei servizi finalizzati a favorire la conoscenza dell'ambiente rurale;
 - d) gli elementi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - e) le caratteristiche tecniche dei servizi igienici, dei volumi tecnici e delle strutture di cui all'articolo 20, comma 1;
 - f) i requisiti strutturali, tecnici, igienico-sanitarie e di sicurezza per lo svolgimento delle attività agrituristiche;
 - g) i parametri per la somministrazione dei prodotti locali durante gli eventi promozionali di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
 - h) le condizioni di agevolazione per le aziende di cui all'articolo 26, comma 2;
 - i) le condizioni inerenti l'attività di macellazione di animali allevati in azienda e utilizzati per l'attività agrituristica di somministrazione pasti] ⁽¹¹⁷⁾.

(115) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 3 agosto 2004, n. 46/R*.

(116) Comma così sostituito dall'*art. 4, L.R. 28 maggio 2004, n. 27*. Il testo originario era così formulato: «1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, comunicandolo, almeno quindici giorni prima dell'approvazione stessa, alla commissione consiliare competente.».

(117) Comma abrogato dall'art. 27, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

Art. 28

Archivio regionale delle aziende agrituristiche ⁽¹¹⁸⁾.

1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla L.R. n. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.
2. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.
3. L'accesso ai dati presenti nell'archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali ⁽¹¹⁹⁾.

(118) Vedi, anche, il *D. Dirig. reg. 25 febbraio 2011, n. 589*.

(119) Articolo così sostituito dall'art. 28, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Archivio regionale delle aziende agrituristiche. 1. Ai fini dell'istituzione dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmettono alla Giunta regionale e, per conoscenza, alla provincia competente per territorio un elenco riassuntivo delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno precedente.».

Art. 29

Incentivi finanziari.

1. Alle imprese agricole singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziarie previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.

Art. 30*Monitoraggio a valutazione.*

1. Entro il 30 giugno di ogni biennio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione comprendente tra l'altro ⁽¹²⁰⁾:

a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1;

b) dati relativi all'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23 svolta dagli enti competenti;

c) dati relativi alle sospensioni e alle cessazioni disposte ai sensi dell'articolo 25 ⁽¹²¹⁾;

d) i dati dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche di cui all'articolo 28, aggiornato alle attività iniziate o modificate nel corso dell'anno precedente e con particolare evidenziazione di quelli relativi alle zone di cui all'articolo 26 ⁽¹²²⁾.

(120) Alinea così modificato dall'[art. 29, comma 1, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(121) Lettera così modificata dall'[art. 29, comma 2, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge).

(122) Lettera così modificata dapprima dall'[art. 29, comma 3, L.R. 28 dicembre 2009, n. 80](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 31 della stessa legge) e poi dall'[art. 67, L.R. 18 giugno 2012, n. 29](#).

Art. 31*Norme transitorie, abrogazioni.*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione e da tale data è abrogata la legge regionale 17 ottobre 1994, n. 76 (Disciplina delle attività agrituristiche) e successive modifiche.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, ai quali si concludono a norma della disciplina previgente.
3. ... ⁽¹²³⁾.

(123) Sostituisce il sesto alinea della lettera f) del comma 2 dell'*art. 40, L.R. 16 gennaio 1995, n. 5*.